

PROTOCOLLO OPERATIVO ALCOOL

Protocollo operativo per gli accertamenti richiesti ai sensi del comma 5 dell'art 186 del DL.vo 30.4.1992 n. 285 e successive modificazioni sui conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti a cure mediche presso le strutture sanitarie di base ovvero presso quelle accreditate o comunque equiparate

PROTOCOLLO OPERATIVO PER GLI ACCERTAMENTI RICHIESTI DAGLI ORGANI DI POLIZIA STRADALE AI SENSI DELL'ART 186 COMMA 5 DEL DLVO 30.4.1992 N. 285 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI.

1 Prescrizioni generali per l'accertamento dello stato di ebbrezza alcolica per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti a cure mediche

- 1.1. L'accertamento, previsto dall'articolo 186 comma 5 del D.Lvo 30.4.1992 n. 285 e successive modificazioni deve essere effettuato con dispositivi in grado di misurare la concentrazione dell'alcool nel sangue attraverso l'espirato di cui le strutture sanitarie di base ovvero quelle accreditate o comunque equiparate sono dotate ovvero hanno comunque la disponibilità. Tali dispositivi devono essere approvati dal Ministro della salute sulla base delle verifiche e prove effettuate dall'Istituto Superiore di Sanità ovvero immessi in commercio conformemente alle disposizioni della Direttiva sui dispositivi medici 93/42/CEE nonché del decreto legislativo 8.9.2000, n. 332 o approvati, per mutuo riconoscimento, in altro Stato dell'Unione Europea. Possono essere altresì utilizzati i dispositivi indicati nell'articolo 379 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495. In questo caso l'accertamento è svolto nel rispetto delle modalità indicate dal comma 2 del predetto articolo. Qualora i dispositivi utilizzati non abbiano superato positivamente le verifiche previste dall'articolo 379 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495, l'accertamento è effettuato sotto il diretto controllo di un medico. Il prelievo dell'espirato può essere effettuato anche attraverso tubetti nasali.
- 1.2. Se l'accertamento con le modalità di cui al punto 1.1. non è possibile per indisponibilità di uno degli strumenti di misura ivi indicati, a causa delle condizioni della persona sottoposta alle cure mediche ovvero per connessa altra causa, l'accertamento si effettua, con il previo consenso dell'interessato, su un campione di sangue prelevato per l'analisi specifica.
- 1.3. L'analisi sul campione è realizzata attraverso tecniche di tipo immunochimico o cromatografico.
- 1.4. Quando, per qualsiasi causa non è possibile effettuare gli accertamenti di cui ai punti 1.1 e 1.2, il sanitario incaricato deve documentare l'eventuale presenza di segni clinici correlabili all'abuso di alcool.
- 1.5. La richiesta di accertamento sulla persona è inviata dall'organo di polizia stradale alla direzione sanitaria della struttura sanitaria presso la quale la persona da sottoporre ad accertamento si trova, anche a mezzo fax, utilizzando il modulo allegato (modulo 1 alc).
- 1.6. Tutte le fasi manipolative cui è sottoposto il campione dal momento del prelievo all'esecuzione dei test diagnostici di screening e di controanalisi, nonché i dati relativi alle caratteristiche del campione, alle condizioni di conservazione, alle finalità di ogni intervento analitico, al trasferimento del campione a strutture sanitarie diverse da quella primaria in cui è stato effettuato il prelievo, devono essere adeguatamente documentate secondo la modulistica appositamente predisposta che è allegata al presente protocollo operativo.
- 1.7. Quando insieme all'alcool è richiesto l'accertamento della presenza di sostanze stupefacenti e/o psicotrope nel sangue, si applicano, in quanto compatibili, le procedure del "protocollo operativo per gli accertamenti richiesti dall'art 187 del DL.vo 30.4.1992 n. 285 e successive modificazioni sui conducenti in stato di alterazione psico-fisica conseguente all' uso di sostanze stupefacenti o psicotrope".

2. Prelievo di un campione di sangue

- 2.1 Per il prelievo del campione di sangue sul quale effettuare gli accertamenti di cui al numero 1.2, sono necessari almeno 5 ml da sottoporre ad analisi. Il prelievo è effettuato sotto il diretto controllo del medico della struttura sanitaria presso la quale il soggetto si trova perché sottoposto ad intervento medico a seguito di incidente stradale in cui è rimasto coinvolto.
- 2.2. Il campione di sangue prelevato per gli accertamenti di cui al punto 1.2 è suddiviso in due pari aliquote; ciascuna di esse è corredata da:
 - a) dati anagrafici del soggetto al quale appartiene il campione da testare;
 - b) dati temporali, identificativi e descrittivi delle circostanze del prelievo;
- 2.3. La prima aliquota è destinata all'accertamento analitico del test preliminare e la seconda aliquota è idoneamente conservata per le eventuali, successive controanalisi.
- 2.4 Il prelievo ematico (in 2 aliquote di almeno 2,5 ml ciascuna) va eseguito detergendo la cute con prodotti non alcolici ed utilizzando provette eparinate, così come indicato nel relativo modulo di campionamento allegato (modulo 2 alc).
- 2.5 Tutte le operazioni devono essere compiute alla presenza dell'interessato il quale deve sottoscrivere la dichiarazione allegata (modulo 2 alc) circa la corretta esecuzione delle fasi di campionamento, suddivisione ed etichettatura dei prelievi eseguiti. Nel caso in cui il soggetto interessato non possa firmare (es. incidente stradale con lesività grave) un medico ne assume la tutela e firma in sua vece. Nel caso in cui il soggetto interessato sia impossibilitato ad esprimere il consenso, il campione biologico viene comunque prelevato e conservato secondo le modalità previste in attesa del consenso stesso.
- 2.6 I contenitori dei prelievi devono essere a perfetta tenuta e devono essere preservati da possibili manipolazioni o rotture durante il trasferimento; se l'analisi di *screening* non può essere effettuata nel più breve tempo possibile, l'aliquota di sangue relativa deve essere conservata in congelatore a temperatura non superiore a -18 °C.. La seconda aliquota, opportunamente sigillata, deve essere immediatamente conservata in congelatore a temperatura non superiore a -18 °C.
- 2.7 I campioni prelevati devono essere conservati in modo che sia tutelata la riservatezza della persona e che sia sempre possibile effettuare su di essi tutte le opportune verifiche richieste dall'autorità giudiziaria precedente.

3. Analisi sul campione di sangue

- 3.2 Le analisi di screening devono essere effettuate possibilmente subito dopo il prelievo dei campioni biologici, con metodiche di affidabilità e praticabilità idonee a tale tipo di accertamenti.
- 3.3 Le metodiche analitiche utilizzate per gli accertamenti di cui sopra devono consentire l'identificazione e il dosaggio dell'alcool etilico presente nel sangue.
- 3.4 Le procedure di esecuzione dei test di screening sul sangue ed i relativi esiti, vanno documentati secondo quanto indicato nel modulo di laboratorio (modulo 3 alc.).
- 3.5 Per eventuali esigenze legali, la seconda aliquota del campione risultato positivo deve essere conservata nelle idonee condizioni, secondo le disposizioni di cui ai punti 2.6 e 2.7, per un periodo di tempo non inferiore ad un anno.

4. Esito dell'accertamento sul campione di sangue

- 4.1 Il responsabile del laboratorio presso il quale sono effettuate le analisi sulla prima aliquota del campione di sangue deve comunicare alla direzione sanitaria l'esito delle analisi stesse nel più breve tempo possibile e comunque non oltre il ventesimo giorno dalla consegna dei campioni biologici al laboratorio, fornendo le indicazioni

richieste nel modulo di risposta (modulo 3 alc).

- 4.2 Il modulo contenente l'esito degli esami di cui al punto precedente 4.1 è trasmesso, a cura della direzione sanitaria richiesta, all'organo di polizia stradale richiedente nel più breve tempo possibile e comunque entro due giorni lavorativi successivi a quello in cui lo ha ricevuto dal laboratorio che ha eseguito l'analisi di cui al punto 3.2.
- 4.3 L'esito delle analisi compiute è documentate attraverso il modulo allegato (modulo 4 alc).